

Codice A2202A

D.D. 2 maggio 2024, n. 564

"Comunità Energetica Rinnovabile Val Pellice" con sede in Pinerolo (TO). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.



ATTO DD 564/A22000/2024

DEL 02/05/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE**

OGGETTO: “Comunità Energetica Rinnovabile Val Pellice” con sede in Pinerolo (TO).
Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che:

il Presidente dell’Associazione “Comunità Energetica Rinnovabile Val Pellice” con sede in Pinerolo (TO), Via Vigone 42, C.F. 94581380014, ha presentato istanza di iscrizione dell’Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita al prot. n. 5699 del 09/02/2024;

l’Associazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, persegue lo scopo di *“fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri associati o alle aree locali in cui opera, nonché realizzare e diffondere un modello energetico sostenibile e partecipato, fondato sul più ampio utilizzo di energia generata da fonti rinnovabili e sul progressivo superamento dell’uso dei combustibili fossili, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 199/2021, attuativo della Direttiva UE 2018/2001 RED II”*, come meglio descritto e precisato all’articolo 3 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

l’Associazione in oggetto si è costituita in data 29/06/2023 con atto a rogito della Dott.ssa Federica Mascolo, notaio in Pinerolo, rep. n. 14495, registrato presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Torino I il 26/07/2023 al n. 35670 serie 1T;

a costituzione del patrimonio iniziale, ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, come successivamente modificata dalla D.G.R. n. 18-5603 dell’11/09/2017, l’Associazione ha provveduto a stanziare un fondo di riserva indisponibile di importo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77.

Tutto ciò premesso

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1578 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile Val Pellice" con sede in Pinerolo (TO), Via Vigone 42. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

Allegato "B" al numero 14495/11717 di repertorio

STATUTO dell'Associazione

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE VAL PELLICE"

TITOLO I - DELL'ISTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Capo I - Elementi essenziali

Art. 1 (Fondamento)

1. È costituita l'Associazione denominata **"Comunità Energetica Rinnovabile Val Pellice"**, siglabile "CER Val Pellice".

2. L'Associazione ha facoltà di chiedere il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, con conseguente iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione Piemonte. In difetto, opera quale associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 2 (Area di Competenza e Sede)

1. L'Associazione opera entro l'Area di Competenza, ossia la zona servita dalla rete elettrica sottesa alla medesima cabina di trasformazione primaria avente codice AC001E01132 e ubicata nel territorio della Val Pellice.

2. L'Associazione ha sede legale in Pinerolo, Via Vigone numero 42.

3. L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede nel territorio di altro Comune dell'Area di Competenza. Il Consiglio Direttivo può istituire filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza nell'Area di Competenza.

	Art. 3 (Finalità)	
	1. L'Associazione non ha fini di lucro. Si prefigge come	
	obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economi-	
	ci, sociali agli associati o alle aree locali in cui opera in	
	qualità di Comunità Energetica Rinnovabile, e non di realizza-	
	re profitti finanziari.	
	2. Si propone inoltre di realizzare e sviluppare nelle predet-	
	te aree, nonché di diffondere, un modello energetico sosteni-	
	bile e partecipato fondato sul progressivo superamento	
	dell'uso di combustibili fossili e di loro derivati e sul più	
	ampio utilizzo di energia da fonti rinnovabili, in attuazione	
	di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parla-	
	mento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla pro-	
	mozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e dal de-	
	creto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che ne costituisce	
	attuazione.	
	Art. 4 (Oggetto)	
	1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione	
	può produrre, auto-consumare, condividere, stoccare, vendere	
	energia proveniente da fonti rinnovabili, progettare e realiz-	
	zare, direttamente o indirettamente, opere o impianti strumen-	
	tali o funzionali a tali fini, e in generale svolgere tutte le	
	ulteriori attività del settore consentite dalla legge alle co-	
	munità energetiche rinnovabili.	
	2. Può promuovere interventi integrati di domotica, interventi	

	di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica	
	dei veicoli elettrici ai propri membri, assumere il ruolo di	
	società di vendita al dettaglio e offrire servizi ancillari e	
	di flessibilità.	
	3. Può svolgere le attività direttamente connesse a quelle che	
	precedono, in quanto integrative delle stesse.	
	4. Per lo svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di	
	personale proprio, nonché utilizzare l'organizzazione e il	
	personale degli associati, in funzione delle rispettive compe-	
	tenze e capacità professionali, ovvero avvalersi delle presta-	
	zioni di professionisti o di altre organizzazioni, stipulando	
	apposite convenzioni.	
	Art. 5 (Patrimonio e rapporti finanziari)	
	1. L'Associazione, in caso di riconoscimento, è dotata del pa-	
	trimonio minimo necessario per il conseguimento della persona-	
	lità giuridica, che costituisce il fondo patrimoniale di ga-	
	ranzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che in-	
	stauri-no rapporti con l'Associazione medesima.	
	2. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio	
	funzionamento e per lo svolgimento delle attività dalle quote	
	associative stabilite dall'Assemblea, dai redditi derivanti	
	dal proprio patrimonio e dagli introiti realizzati nello svol-	
	gimento della propria attività, nonché da contributi e finan-	
	ziamenti da parte di enti pubblici e soggetti privati, nei li-	
	miti consentiti dalla legge.	

	3. Volontariamente, gli Associati possono effettuare versamen-	
	ti ulteriori rispetto alla quota associativa, in conformità	
	alle leggi vigenti.	
	Capo II - Gli Associati	
	Art. 6 (Individuazione)	
	1. ACEA Servizi Strumentali S.r.l. è Associato Promotore. Gli	
	altri sono Associati Ordinari.	
	2. Possono acquistare la qualità di Associati Ordinari le per-	
	sone fisiche, gli enti pubblici e quelli privati, dotati o me-	
	no di personalità giuridica, gli Enti ecclesiastici civilmente	
	riconosciuti, che siano clienti finali o produttori titolari	
	di punti di prelievo o di immissione ubicati nell'Area di Com-	
	petenza, e che condividano le finalità dell'Associazione, con	
	esclusione delle imprese per le quali la partecipazione a co-	
	munità di energia rinnovabile costituisca l'attività commer-	
	ciale o industriale principale, nell'interpretazione che di	
	tale requisito è fornita dal Gestore dei Servizi Energetici	
	(GSE) e dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Am-	
	biente (ARERA).	
	3. Resta fermo che l'esercizio dei poteri di controllo deve	
	fare capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie	
	imprese (PMI), enti territoriali e altre autorità locali, enti	
	di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e	
	di protezione ambientale, o comunque amministrazioni locali	
	contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto	

dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 196, che siano situati nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia. Ai fini del presente comma, per controllo si intende la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria.

Art. 7 (Ammissione)

1. La domanda di ammissione è presentata per iscritto al Presidente dell'Associazione, e deve contenere almeno:

a) i dati completi del richiedente, ivi compresa per gli enti l'indicazione delle finalità istituzionali o statutarie e dell'attività principale;

b) l'individuazione del punto o dei punti di prelievo o di immissione di cui il richiedente è titolare e che intende destinare a una configurazione di energia elettrica condivisa dell'Associazione;

c) la dichiarazione di piena conoscenza e di integrale accettazione delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle decisioni già adottate dagli organi dell'Associazione.

2. L'ammissione di nuovi Associati Ordinari deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, convocato a tal fine dal Presidente con cadenza almeno trimestrale.

3. Sono requisiti di ammissione la completezza della domanda, nonché la sussistenza dei requisiti indicati al precedente ar-

	ticolo 6, oltre a quelli ulteriori eventualmente indicati dalla disciplina vigente.	
	4. L’ammissione è negata qualora pregiudichi l’esercizio dei poteri di controllo in capo ai soggetti indicati al precedente articolo 6 comma 3. Tuttavia, al produttore di energia può essere consentito di conferire mandato all’Associazione affinché l’energia elettrica immessa dai suoi impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa (c.d. produttore terzo).	
	5. Può costituire ragione di diniego l’impatto negativo che dall’ammissione possa derivare al bilancio energetico della Comunità Energetica Rinnovabile, o ragioni ulteriori valutate discrezionalmente dal Consiglio Direttivo.	
	6. Sono in ogni caso ammessi a partecipare i consumatori che ne facciano richiesta, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, sempreché titolari di punti di prelievo o di immissione ubicati nell’Area di Competenza.	
	Art. 8 (Obblighi)	
	1. Gli Associati si conformano alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle decisioni già adottate dagli organi dell’Associazione.	
	2. Sono tenuti a corrispondere all’Associazione le eventuali quote associative deliberate dall’Assemblea.	
	3. Si impegnano a non destinare i punti di prelievo o di immissione indicati nella domanda di partecipazione ad altre configurazioni ammesse al servizio di valorizzazione e incen-	

tivazione dell'energia elettrica condivisa.

Art. 9 (Diritti)

1. Gli Associati esercitano i diritti per essi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. All'Associato Promotore spettano altresì gli speciali diritti per esso specificamente previsti dal presente Statuto.

3. Ogni Associato in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto di partecipare alle attività associative in conformità al presente Statuto, ivi compresa la potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea.

4. Gli Associati clienti finali, per tali intendendosi i soggetti che prelevano l'energia elettrica dalla rete per il proprio uso finale, al fine di alimentare le utenze sottese all'unità di consumo di cui hanno la disponibilità, mantengono tutti i diritti connessi a tale loro qualità, ivi compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

Art. 10 (Perdita della qualità)

1. La qualità di Associato è trasmissibile esclusivamente per gli enti e per i soggetti esercenti attività di impresa, e solo in caso di fusione, scissione, trasferimento di ramo d'azienda, o altre vicende che comportino il subentro in un complesso di rapporti giuridici. Essa si perde per recesso, esclusione, ovvero per estinzione o morte.

2. Ogni Associato ha diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, dandone comunicazione al Presidente tramite

	lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il	
	recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché	
	la comunicazione sia stata eseguita almeno tre mesi prima.	
	3. Costituiscono cause di esclusione dell'Associato	
	l'inadempimento agli obblighi di pagamento delle quote asso-	
	ciative, decorso inutilmente il termine non inferiore a trenta	
	giorni indicato nella diffida a provvedere, l'inosservanza	
	dell'obbligo di destinazione dei punti di prelievo o di immis-	
	sione di cui al precedente articolo 8 comma 3, nonché ogni al-	
	tra grave inosservanza delle disposizioni del presente Sta-	
	tuto, dei regolamenti interni, o delle decisioni degli organi	
	dell'Associazione.	
	4. Costituisce altresì causa di esclusione l'esigenza, soprav-	
	venuta a seguito dell'eventuale fuoriuscita di altri Associa-	
	ti, di ristabilire l'esercizio dei poteri di controllo in capo	
	ai soggetti indicati al precedente articolo 6 comma 3. In tal	
	caso, l'esclusione è deliberata verso i soggetti privi dei re-	
	quisiti di cui al predetto articolo che per ultimi abbiano	
	aderito all'Associazione, nella misura strettamente necessaria	
	a ristabilire il suddetto requisito di controllo.	
	5. Nei casi disciplinati al precedente comma 3 del presente	
	articolo, previa conte-stazione degli addebiti da parte del	
	Consiglio Direttivo all'Associato, con assegnazione di un ter-	
	mine non inferiore a 5 (cinque) giorni per controdedurre,	

	l'esclusione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevo-	
	le della maggioranza degli Associati, non computandosi quello	
	della cui esclusione si tratta.	
	6. Nel caso disciplinato al precedente comma 4 del presente	
	articolo, previa comunicazione del fatto che determina	
	l'esigenza di esclusione da parte del Consiglio Direttivo	
	all'Associato, con assegnazione di un termine non inferiore a	
	5 (cinque) giorni per controdedurre, l'esclusione è deliberata	
	dal Consiglio direttivo medesimo. Si applica il precedente ar-	
	ticolo 7, comma 4, secondo periodo.	
	7. In tutti i casi, una volta deliberata, l'esclusione è comu-	
	nicata immediatamente all'escluso tramite lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento, o altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, e ha effetto dalla data di	
	ricezione.	
	8. L'Associato che perda tale qualità non ha diritto alla re-	
	stituzione dei contributi versati, né vanta qualsivoglia altro	
	diritto sul patrimonio dell'Associazione	
	9. Resta fermo l'adempimento, da parte dell'Associato che ab-	
	bia perduto la qualità, degli obblighi maturati verso	
	l'Associazione sino alla data della perdita della qualità me-	
	desima.	
	Art. 11 (Domicilio nei rapporti con l'Associazione)	
	1. Il domicilio degli Associati per i loro rapporti con	
	l'Associazione è quello fisico e digitale da essi eletto	

	all'atto dell'adesione. Le successive modificazioni sono oppo-	
	nibili all'Associazione solo se comunicate a questa per	
	iscritto a mezzo lettera raccomandata sottoscritta	
	dall'Associato.	
	TITOLO II - DELLA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE	
	Capo I - Gli organi dell'Associazione	
	Art. 12 (Individuazione)	
	1. Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Consiglio Di-	
	rettivo, il Presidente dell'Associazione.	
	Capo II - L'Assemblea	
	Art. 13 (Diritto d'intervento e di voto)	
	1. Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea gli Associati che	
	alla data della stessa siano in regola con il pagamento delle	
	quote associative, o loro delegati con atto scritto.	
	2. Ogni Associato ha diritto a un voto eguale.	
	Art. 14 (Competenze)	
	1. L'Assemblea adotta gli indirizzi di carattere generale e	
	strategico relativi all'attività dell'Associazione.	
	2. Approva il bilancio di esercizio e contestualmente determi-	
	na la misura dell'eventuale quota associativa a carico degli	
	Associati, in tutti i casi su proposta del Consiglio Diretti-	
	vo.	
	3. Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, os-	
	servato quanto disposto al successivo articolo 17, comma 2.	
	Determina le eventuali indennità da corrispondere in loro fa-	

	vore.	
	4. Approva e modifica i regolamenti per l’attuazione dello	
	Statuto e per il funzionamento dell’Associazione, salvo quelli	
	che la legge o il presente Statuto riservano ad altri organi	
	dell’Associazione.	
	5. Delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sugli	
	altri oggetti indicati dalle leggi e dallo Statuto medesimo.	
	Art. 15 (Convocazione e sedute)	
	1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione,	
	in sessione ordinaria, una volta l’anno, entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del	
	bilancio; in sessione straordinaria, su iniziativa del Presi-	
	dente dell’Associazione, ovvero quando ne sia fatta motivata	
	richiesta scritta da almeno un decimo degli Associati, o da	
	almeno un terzo dei Consiglieri, entro venti giorni dalla ri-	
	chiesta.	
	2. Ogni convocazione avviene mediante avviso indicante	
	l’elenco delle materie da trattare, il giorno, l’ora e il luo-	
	go della riunione nella sede dell’Associazione o altrove pur-	
	ché entro l’Area di Competenza, nonché eventualmente una data	
	ulteriore di seconda convocazione, per altro giorno, per il	
	caso che nell’adunanza di prima convocazione l’Assemblea non	
	risulti legalmente costituita o atta a deliberare. L’avviso è	
	trasmesso a tutti gli Associati, al domicilio fisico o digita-	
	le eletto ai sensi del precedente articolo 11, almeno otto	

giorni prima di quello della seduta, ovvero cinque giorni in caso di urgenza.

3. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti gli Associati, sia intervenuta la maggioranza dei Consiglieri, compreso in ogni caso il Presidente dell'Associazione, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le sedute dell'Assemblea possono tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, sempreché audio e video collegati, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, i quali provvedono alla formazione e alla sottoscrizione del verbale; b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria di cui al precedente comma 3 del presente artico-

	lo) eventuali luoghi audio e video predisposti a cura	
	dell'Associazione, ai quali gli intervenuti possano affluire.	
	Sussistendo tali condizioni, l'Assemblea si ritiene svolta nel	
	luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario ver-	
	balizzante.	
	Art. 16 (Funzionamento)	
	1. L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, è	
	validamente costituita e delibera secondo le maggioranze indi-	
	cate all'articolo 21 comma 1 del codice civile, salvo maggio-	
	ranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.	
	2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favore-	
	vole di tanti Associati che rappresentino oltre la metà degli	
	Associati per le deliberazioni concernenti le modificazioni	
	del presente Statuto. Inoltre, gli speciali diritti previsti	
	dallo Statuto in favore dell'Associato Promotore possono esse-	
	re modificati solo con il suo consenso.	
	3. Restano salve maggioranze speciali previste dalla legge o	
	dal presente Statuto.	
	Capo III - Il Consiglio Direttivo	
	Art. 17 (Composizione e nomina)	
	1. Il Consiglio Direttivo è composto da quattro Consiglieri,	
	incluso il Presidente dell'Associazione. Tutti sono nominati	
	per cinque anni e rieleggibili.	
	2. Il Presidente dell'Associazione e un ulteriore Consigliere	
	sono nominati dall'Assemblea su designazione dell'Associato	

	Promotore. A tal fine, l'Associato Promotore comunica il nomi-	
	nativo dei soggetti designati ad assumere la carica al-meno	
	sette giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria convo-	
	cata per la no-mina.	
	3. Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più	
	componenti il Consiglio Direttivo, i rimanenti provvedono alla	
	temporanea sostituzione, convocando senza indugio e comunque	
	entro i successivi quarantacinque giorni l'Assemblea per la	
	conferma dei sostituti, o per la nomina di altri soggetti, os-	
	servato in tutti i casi il disposto del precedente comma 2 del	
	presente articolo.	
	Art. 18 (Competenze)	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i compiti e i	
	poteri necessari a conseguire le finalità associative, salvo	
	quelli che la legge o il presente Statuto riservano ad altri	
	organi dell'Associazione.	
	2. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina nel proprio seno di	
	un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di	
	sua assenza o impedimento.	
	3. Il Consiglio può approvare un regolamento per il proprio	
	funzionamento.	
	Art. 19 (Convocazione, sedute e funzionamento)	
	1. Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede	
	dell'Associazione dal suo Presidente, a iniziativa del medesi-	
	mo o su richiesta motivata di almeno un Consigliere, tramite	

avviso da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta, ovvero almeno ventiquattro ore prima in caso d'urgenza, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno.

2. In mancanza delle formalità suddette il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione sia dato atto nel relativo verbale, abbiano la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare tutta la documentazione a supporto delle proposte di deliberazione, nonché sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario da questi designato, per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

4. Il Consiglio, presieduto dal Presidente dell'Associazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Capo IV - Il Presidente dell'Associazione

Art. 20 (Competenze)

	1. Il Presidente coordina l'Associazione e ne ha la legale	
	rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio. Cura	
	l'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi	
	dell'Associazione, nonché esercita le altre competenze attri-	
	buitegli dal presente Statuto.	
	Capo V - Referente e responsabile del riparto dell'energia	
	condivisa	
	Art. 21 (Individuazione)	
	1. Gli Associati, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo	
	o con la successiva adesione, conferiscono all'Associazione	
	mandato a svolgere, direttamente o indirettamente, le funzioni	
	di Referente, cioè il soggetto incaricato della gestione tec-	
	nica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio	
	di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica con-	
	divisa, del trattamento dei dati, nonché della sottoscrizione	
	del contratto con il GSE per l'ottenimento dei relativi bene-	
	fici.	
	2. Altresì gli Associati, con la sottoscrizione dell'atto co-	
	stitutivo o con la successiva adesione, conferiscono	
	all'Associazione mandato a svolgere, direttamente o in-	
	direttamente, le attività di responsabile del riparto	
	dell'energia condivisa, ivi compresa la gestione delle partite	
	di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il	
	GSE.	
	TITOLO III - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	

	Capo I - Disposizioni finanziarie	
	Art. 22 (Esercizio associativo)	
	1. L'anno finanziario dell'Associazione coincide con quello solare.	
	2. Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione degli Associati.	
	Art. 23 (Utili o avanzi di gestione)	
	1. È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	
	Capo II - Disposizioni finali	
	Art. 24 (Durata e scioglimento)	
	1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.	
	2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L'Associazione si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge.	
	3. L'Assemblea che delibera sullo scioglimento nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Con la maggioranza prevista dal precedente comma 2 del presente articolo, decide altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione.	
	Art. 25 (Norma di rinvio)	

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti norme di legge in materia di associazioni e di comunità energetiche rinnovabili.

Firmato in originale: FRANCESCO CARCIOFFO - PIETRO DELGROSSO -
CARLO EMILIO BARET - GUSTAVO BERTEA - FEDERICA MASCOLO NOTAIO.